

Gli interessi versati nell'ambito del ravvedimento speciale non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 56 del 3 marzo 2025 (**di seguito riportata**), ha chiarito che gli interessi da ravvedimento speciale non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 54 del Tuir. Con riferimento al trattamento fiscale degli interessi passivi sostenuti nell'ambito del reddito di lavoro autonomo, l'Agenzia delle entrate evidenzia che si può far riferimento alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi (rigo RE 13 del Modello Redditi Persone Fisiche 2024) che **considera deducibili dal reddito di lavoro autonomo (in quanto inerenti) i soli «interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione».**

Diversamente, gli interessi moratori versati avvalendosi del ravvedimento speciale non possono essere considerati inerenti in quanto derivano dal ritardato pagamento di imposte che, per loro natura, non sono costi connessi funzionalmente alla produzione del reddito di lavoro autonomo.

Di seguito il testo integrale della risposta ad interpello

dell'Agenzia delle Entrate n. 56 del 3 marzo 2025, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di lavoro autonomo – Determinazione – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie riguardanti le dichiarazioni fiscali – Non deducibilità degli interessi da ravvedimento “speciale” versati da un professionista ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo – Affermazione – Ragioni – Art. 54 del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, commi da 174 a 178, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

L'*Istante* è un professionista che avvalendosi dell'istituto del cd. *Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie* (di seguito, *ravvedimento speciale*) disciplinato dall'articolo 1, commi da 174 a 178, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) ha presentato nel 2024 delle dichiarazioni integrative relative a periodi d'imposta precedenti che hanno determinato l'indicazione di un maggiore debito d'imposta (IRPEF, addizionali all'IRPEF e IRAP). Conseguentemente, l'*Istante* ha versato, in un'unica soluzione nel 2024, le maggiori imposte dovute, l'importo della sanzione ridotta disposta dal ravvedimento speciale e gli interessi.

Ciò posto, l'*Istante* chiede se i predetti interessi da ravvedimento speciale siano deducibili dal reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 54 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L'*Istante* ritiene che gli importi versati nel 2024 a titolo di interessi per il ritardato pagamento delle imposte siano deducibili dal reddito di lavoro autonomo in quanto:

- il principio espresso in materia di reddito di impresa, con le risposte 31 ottobre 2022 n. 541 e 20 agosto 2024 n. 172, secondo cui sono integralmente deducibili gli interessi passivi versati in un'unica soluzione per il ritardato pagamento di imposte dirette, *«vada applicato, oltre che ai "Soggetti IRES", anche ai "Soggetti IRPEF»*;
- *«la mancanza nel TUIR, tanto di una specifica disciplina in ordine alla deducibilità degli interessi per ritardato pagamento quanto di una loro espressa esclusione dai componenti negativi del reddito da lavoro autonomo, legittimi il contribuente a dedurre questi ultimi dal reddito, secondo i principi generali»*.

Parere dell'Agenzia delle entrate

L'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del [decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192](#), con effetto dai redditi prodotti a partire dal 2024, prevede che: *«Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è*

costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attività artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V [...]». In relazione al quesito posto dall'Istante, inerente al trattamento fiscale degli interessi passivi versati da un professionista in occasione del ravvedimento speciale, appare opportuno preliminarmente considerare la natura del costo sostenuto.

Il ravvedimento speciale è una peculiare forma di ravvedimento operoso che consentiva di regolarizzare talune violazioni sostanziali concernenti le dichiarazioni validamente presentate relativamente ai periodi d'imposta in corso fino al 31 dicembre 2022, procedendo, entro il 31 maggio 2024, alla rimozione delle irregolarità/omissioni e al versamento del *quantum* dovuto in termini di imposte, sanzioni e interessi (salvo pagamento rateale, articolo 1, commi da 174 a 178, L. n. 197/2022, cfr. da ultimo [circolare 15 maggio 2024, n. 11/E](#)).

Riguardo ai menzionati interessi, in mancanza di una previsione specifica e trattandosi, pur sempre, di una forma speciale di ravvedimento operoso, si rinvia alla disciplina ordinaria prevista dall'articolo 13, comma 2, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, secondo cui sono dovuti gli «*interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno*». Gli interessi di mora, come riportato nel preambolo della circolare 10 luglio 1998, n. 180/E emanata in occasione del citato decreto n. 472 del 1997, rappresentano «*una forma generalizzata di risarcimento del danno derivante da ritardo nell'adempimento degli obblighi tributari*».

La qualificazione di *"interessi moratori"* attribuibile agli interessi da ravvedimento operoso, in quanto originati da un inadempimento del contribuente derivante dal ritardato pagamento di imposte, pone detti interessi in termini di accessorietà rispetto all'obbligazione principale (i.e. il pagamento del tributo), con la conseguenza di dividerne il medesimo trattamento fiscale.

Pertanto, nel caso di specie, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, l'indeducibilità delle imposte ravvedute (IRPEF, addizionali all'IRPEF e IRAP), fa sì che anche gli interessi moratori versati, quali oneri accessori alle predette imposte, debbano ritenersi indeducibili.

Sotto altro profilo, l'assenza di previsioni specifiche circa il regime di deducibilità degli interessi passivi nelle disposizioni del Tuir in materia di reddito di lavoro autonomo (articoli da 53 a 54-octies del Tuir) implica che la loro rilevanza fiscale sia subordinata ai principi generali contenuti nel citato articolo 54, comma 1, del Tuir, secondo cui sono deducibili le *«spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività»*, e quindi all'effettivo sostenimento delle spese nel periodo d'imposta, debitamente documentato, nonché all'inerenza delle stesse rispetto all'esercizio dell'attività artistica o professionale svolta.

In via interpretativa, è stato affermato che:

- *«Un costo può essere considerato deducibile dal reddito solo ed in quanto risulti funzionale alla produzione del reddito stesso»* (circolare 20 giugno 2002 n. 55/E, paragrafo 5);
- *«Le spese devono [...] essere correlate all'attività nel suo complesso a prescindere dall'economicità della singola operazione e non deve quindi rinvenirsi, per la loro deducibilità, un rigoroso nesso con i singoli*

compensi» (risoluzione 16 febbraio 2006, n. 30).

Sulla base dei principi sopra esposti, quindi, le spese afferenti all'attività professionale sono quelle sostenute per lo svolgimento di attività o per l'acquisizione di beni da cui derivano compensi che concorrono alla formazione del reddito professionale. È necessario, pertanto che sussista una connessione funzionale, anche indiretta, dei costi ed oneri sostenuti rispetto alla produzione dei compensi che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo.

In tal senso, con riferimento al trattamento fiscale degli interessi passivi sostenuti nell'ambito del reddito di lavoro autonomo, si può far riferimento alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi (**riga RE 13** del Modello Redditi Persone Fisiche 2024) che **considera deducibili dal reddito di lavoro autonomo (in quanto inerenti) i soli «interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione».**

Diversamente, gli interessi moratori versati avvalendosi del ravvedimento speciale non possono essere considerati inerenti nel senso indicato dalla normativa e dalla prassi sopra citata in quanto derivano dal ritardato pagamento di imposte che, per loro natura, non sono costi connessi funzionalmente alla produzione del reddito di lavoro autonomo.

Si osserva, infine, che non si ritengono estensibili alla fattispecie prospettata dall'*Istante* i chiarimenti forniti con le risposte 31 ottobre 2022 n. 541 e 20 agosto 2024 n. 172, in quanto, oltretutto, attenersi alla diversa categoria del reddito d'impresa, hanno ad oggetto una tipologia di interessi (*i.e.* gli interessi passivi versati in esecuzione di atti di conciliazione e di accertamento con adesione)

aventi una funzione "*compensativa*" del ritardo nell'esazione dei tributi differente rispetto a quella "*risarcitoria*" che contraddistingue gli interessi da ravvedimento.

Ciò posto, in applicazione della normativa sopra citata e in linea con i principi su esposti, gli interessi versati nel 2024 dall'*Istante* per la fruizione del ravvedimento speciale non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi rappresentati, assunti acriticamente come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto, restando impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

Il Direttore centrale *ad interim*
(firmato digitalmente)